COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

112.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (5759) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 6, 7, 8, 9

Carelli Rodolfo (gruppo DC) 8

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 7, 9

Ghezzi Giorgio (gruppo comunista-PDS) . 7, 8, 9

Lucenti Giuseppe (gruppo comunista-PDS) ... 5 6, 7, 8, 9

Melillo Savino, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 6, 7, 9

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 3, 5, 6, 7, 8, 9

Sapienza Orazio (gruppo DC) 6, 7

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 9

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Differimento del regime per gli sgravi contribuitivi nel Mezzogiorno (5836) 10

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10, 11

PAG.

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 11

Marini Franco, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 10, 11

Sanfilippo Salvatore (gruppo comunista-PDS) 10

Sapienza Orazio (gruppo DC) 11

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 12

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2588) 12

PAG.

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 12, 14, 15, 16 17, 21, 22, 23, 24, 33

Azzolini Luciano (gruppo DC) 14, 17 21, 22, 23, 24

Bianchi Fortunato (gruppo DC), *Relatore* . 13, 15

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 14

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 15

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 15

Pellegatti Ivana (gruppo comunista-PDS) . 14, 20

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 33

Votazione nominale:

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 34

La seduta comincia alle 17.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 1989.

Ricordo che, nella seduta del 4 luglio scorso, la Commissione aveva deliberato il rinvio delle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento e della votazione nominale.

Comunico che, a norma dell'articolo 92, comma 4, del regolamento, un quinto dei componenti la Commissione ha inoltrato la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Poiché la richiesta è corredata dal prescritto numero di firme, sospendo la discussione.

Il disegno di legge resta quindi all'esame della Commissione in sede referente.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (5759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola ».

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve perché la materia che forma oggetto del disegno di legge è nota a questa Commissione, essendo contenuta nel decreto-legge n. 100 del 27 marzo 1991, non convertito. Una parte del contenuto di tale decreto è stata trasfusa in un nuovo decreto-legge concernente la validità delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, mentre la restante parte, relativa alle disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola, è disciplinata dal disegno di legge oggi al nostro esame.

Il contenuto essenziale del presente provvedimento è costituito dalla modifica della disciplina degli esoneri sindacali. Questi sono regolati in via legislativa dal combinato disposto dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, i quali stabiliscono che le organizzazioni sindacali che abbiano maggiore rappresentatività sul piano nazionale hanno titolo a fruire, in ciascuna provincia, oltre che di aspettative, anche di permessi nella misura di tre giorni al mese per tre dipendenti per ciascun ordine di scuola.

Ciò è stato fatto salvo finora anche per salvaguardare le esigenze connesse alla specificità del comparto scuola; i vari ministri della pubblica istruzione, nel corso degli anni, hanno studiato un'applicazione delle norme suddette che consen-

tisse gli adattamenti resi indispensabili dalla peculiarità del servizio scolastico. L'orientamento seguito dal Ministero nell'operare il cumulo su base nazionale non è stato condiviso dalla Corte dei conti, la quale ne ha messo in questione la legittimità, per cui è sorta la necessità di presentare questo disegno di legge.

L'articolo 1 introduce, accanto all'istituto dell'aspettativa sindacale, quello del permesso annuale retribuito e prevede che i cumuli siano effettuati anche per compensazione in ambito nazionale.

Si dispone inoltre che, fermo restando il numero totale di permessi annuali attribuito finora in applicazione della normativa vigente, la ripartizione fra le organizzazioni sindacali venga disposta con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

La disciplina ha tuttavia carattere transitorio, cioè avrà vigore fino al rinnovo del contratto relativo al comparto della scuola, quando sarà possibile demandare la determinazione di nuovi ed oggettivi parametri di attribuzione dei cumuli alla negoziazione decentrata. Il mantenimento di tale disciplina, sia pure in via transitoria, è necessario per evitare lo scompaginamento degli equilibri raggiunti con i sindacati e la conseguente creazione di motivi di grave tensione, che renderebbero molto più difficoltosi i rapporti all'interno della scuola e l'avvio della negoziazione per il rinnovo contrattuale.

Quanto al comma 8 dell'articolo 1, si deve ricordare che l'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, che ha recepito l'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto scuola, ha previsto che il personale docente della scuola secondaria possa prestare a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-1989 e 1989-1990, servizio di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti assenti.

La norma in questione è tesa a consentire l'applicazione delle disposizioni sulle ore eccedenti anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, sino a quando non diventerà operante il regime sull'orario aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.

I commmi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, degli elenchi del personale della scuola destinatario di aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e così via.

L'articolo 2 riguarda i casi di istituzione o modifica delle classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie. Lo stesso articolo contiene inoltre norme specifiche per gli stessi concorsi, da indire in prima applicazione, nelle ipotesi anzidette.

L'articolo 3 consente una più agile gestione delle attività di formazione in servizio e di aggiornamento del personale della scuola, mediante l'assegnazione dei fondi relativi direttamente alle istituzioni scolastiche ed educative, siano esse dotate o meno di personalità giuridica. Ciò per rispondere al concetto di autonomia delle istituzioni scolastiche, per rendere più facile ed agevole l'aggiornamento del personale docente.

È inoltre da considerare che le attività di formazione in servizio e di aggiornamento programmate in sede nazionale hanno bisogno di poggiare, per la loro realizzazione, su strutture territorialmente diffuse, nell'ambito delle quali possa agevolmente esaurirsi anche il momento gestionale.

Quello proposto è un meccanismo di gestione già in fase di attuazione e che, in mancanza della fonte normativa che lo legittima, verrebbe ad interrompersi improvvisamente, imponendo la difficile impresa di una radicale riorganizzazione delle iniziative programmate.

Tale evenienza avrebbe effetti particolarmente dannosi nella scuola elementare, dove l'aggiornamento si collega funzional-

mente con il processo di attuazione della recente riforma degli ordinamenti didattici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE LUCENTI. Come ha già rilevato la collega Nucci Mauro, che ha evidentemente voluto ribadire il lavoro svolto da questa Commissione in occasione dell'esame di altri provvedimenti, le tematiche contenute nel disegno di legge all'ordine del giorno sono state molto discusse e molto analizzate. Della necessità di approvare questo provvedimento il mio gruppo è ampiamente convinto; pertanto ritengo che si possa immediatamente proseguire nell'esame degli emendamenti, per arrivare questa sera stessa all'approvazione del testo.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del relatore e del Governo sul fatto che sono stati presentati emendamenti che forse verranno illustrati dai proponenti. Domando se nel proporre di concludere oggi stesso l'esame del provvedimento si sia tenuto conto anche della necessità di valutare gli emendamenti.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Ne abbiamo preso visione.

GIUSEPPE LUCENTI. Gli emendamenti da noi predisposti sono facilmente apprezzabili.

PRESIDENTE. Comunque il Governo deve ancora esaminarli.

Comunico alla Commissione che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole del secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 *con le seguenti* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1989 e seguenti.
1.4.

Colucci, Valensise.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole permessi annuali retribuiti *aggiungere le seguenti* a tempo parziale e pieno.
1.5.

Lucenti, Picchetti.

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole confederazioni nazionali maggiormente rappresentative *aggiungere le seguenti* o ad esse collegate.
1.1.

Colucci, Valensise.

All'articolo 1, comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole e che sia ispirata a criteri di proporzionalità in rapporto alla rappresentatività reale.
1.6.

Lucenti, Picchetti.

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole di cui al comma 2 *aggiungere le seguenti* e 3.
1.2.

Valensise, Colucci.

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. La ripartizione del numero dei permessi annuali di cui al sesto comma è fatta con riferimento ai voti conseguiti dalle Organizzazioni sindacali o dalle altre associazioni ad essa collegate nelle elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1.3.

Valensise, Colucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990,

n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100, senza soluzione di continuità.
3.01.

Il Governo.

Tali emendamenti, se accolti in linea di principio, saranno inviati alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento Colucci e Valensise 1.4 mi rimetto al parere del Governo.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci e Valensise 1.4.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lucenti e Picchetti 1.5.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Ritenendo che introduca un tema assai complesso, non posso esprimere parere favorevole a questo emendamento.

GIUSEPPE LUCENTI. Si tratta di un emendamento la cui limpidezza e trasparenza sono notevoli. Nel mondo della scuola nasce il problema dell'esercizio della funzione sindacale. Vi sono infatti insegnanti che, desiderosi di proseguire nella loro attività didattica, finiscono con il dover rinunciare a svolgere attività sindacale per non allontanarsi dall'insegnamento. Permettendo che possano essere concessi permessi a tempo parziale, ovviamente senza incidere nell'ordinamento della scuola – cosa che con i meccanismi modulari è assolutamente possibile –, si compie un'operazione che tornerà a vantaggio sia della scuola sia del sindacato.

Peraltro, la questione dei permessi retribuiti a tempo parziale è oggetto di confronto tra Governo e sindacati e non capisco perché l'emendamento che ho proposto non possa essere accolto dal relatore.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In linea di principio non sono contrario all'emendamento. Vorrei soltanto riflettere un poco sulle conseguenze che potrebbe provocare sul buon ordinamento didattico l'introduzione dei permessi a tempo parziale. Vi sono infatti insegnamenti per i quali il monte orario è riducibile, mentre ve ne sono altri per i quali ciò non può avvenire.

La mia preoccupazione è solo questa, non è di principio. Mi permetto, dunque, di suggerire di lasciare immutata l'attuale dizione, prevedendo la possibilità di concedere permessi retribuiti a tempo parziale a condizione che ciò sia possibile senza nocumento per l'andamento didattico.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe individuare una formulazione che contemperi tutte le necessità.

ORAZIO SAPIENZA. Per la scuola elementare non è possibile. Comunque si tratterebbe di una normativa molto strana.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucenti insiste nel mantenere il suo emendamento?

GIUSEPPE LUCENTI. Una migliore formulazione si può trovare; comunque è implicito in tutta la disciplina dei permessi che questi non devono nuocere all'attività scolastica.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Esistono forme di insegnamento diverse e non è possibile applicare una disposizione quale quella proposta a tutti i tipi di scuola. Quindi confermo il mio parere contrario.

GIUSEPPE LUCENTI. Mantengo l'emendamento 1.5.

ORAZIO SAPIENZA. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 1.5 per una ragione molto semplice: non si può equiparare il settore della scuola ad altri settori del pubblico impiego. Si tratta di un lavoro particolare, per cui, per esempio, questa norma non potrebbe essere applicata alla scuola elementare; per alcune discipline la questione sarebbe abbastanza complicata.

Ritengo pertanto che in questa fase si debba soprassedere, rinviando al momento della contrattazione sindacale la definizione di una modalità particolare per venire incontro ad alcune esigenze che sono legittime e che, tuttavia, non possono trovare accoglimento in questo momento nella norma al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucenti e Picchetti 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Colucci e Valensise 1.1.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche il Governo è favorevole.

GIUSEPPE LUCENTI. Prima di esprimere un voto, che potrebbe anche essere positivo, avverto la necessità che i proponenti chiariscano il significato dell'espressione « o ad esse collegate ». In definitiva, occorre comprendere se con tale espressione ci si intenda riferire ad una ripartizione interna o ad altra organizzazione.

GAETANO COLUCCI. Quando si parla di collegamento tra queste organizzazioni sindacali non si fa altro che riconoscere nuovamente un'ipotesi che già si è verificata per quanto riguarda la Gilda ed altre organizzazioni sindacali, le quali hanno potuto usufruire di aspettative attraverso atti di collegamento.

Per quanto riguarda la CISNAL, sappiamo che ogni confederazione ha un comparto scuola con una fisionomia autonoma; tuttavia se parliamo di organizzazioni aderenti alle confederazioni ne restano escluse altre, come la FIS, che non ha aderenti alla CISNAL. La modifica proposta consentirebbe invece ad altre organizzazioni, radicate – e non certo da oggi – nel mondo della scuola, di avere una rappresentanza legittima e partecipare alla trattativa sindacale. Oggi, per esempio, questo riconoscimento è stato già dato alla LANDS-Confedir, un'organizzazione dei capi di istituto che nelle scorse elezioni per il consiglio nazionale della pubblica istruzione ha ottenuto complessivamente 140 voti, attraverso un collegamento con altre organizzazioni sindacali. Resterebbero invece esclusi dalla rappresentanza oltre 13.050 votanti aderenti alla FIS e tutti gli aderenti alla CISNAL-scuola. In pratica, attraverso questo atto di collegamento viene attribuita un'aliquota unica, poi ripartita all'interno delle organizzazioni tra loro collegate.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi pare che l'illustrazione dell'emendamento da parte dell'onorevole Colucci sia stata esauriente. Credo che i docenti possano essere tranquillizzati, nel senso che la possibilità di consentire permessi sindacali ad organizzazioni collegate alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative non incide sulle percentuali di riparto assegnate alle varie organizzazioni; i permessi sindacali restano quindi quelli che sono, distribuiti per i vari sindacati secondo il criterio della rappresentatività, come emerge dai risultati delle elezioni del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

GIORGIO GHEZZI. Prendo atto della dichiarazione del sottosegretario, che vorrei tradurre in questo modo: « collegamento » significa che se, per ipotesi, a tavola si è in quattro e vi è un quinto collegato al quarto, sarà il quarto a dividere la sua pietanza con il quinto e non sarà l'intero a dividersi per cinque.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci e Valensise 1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lucenti e Picchetti 1.6.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Nel disegno di legge si parla di « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »; credo che il concetto sia stato già chiarito nell'ambito del dipartimento per la funzione pubblica, per cui non riesco a comprendere come la formulazione proposta nell'emendamento possa essere più esaustiva rispetto alla precedente. Esprimo, pertanto, parere contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucenti mantiene il suo emendamento?

GIUSEPPE LUCENTI. Sì, presidente. Credo che l'onorevole relatore dovrebbe nutrire maggiore fiducia nell'intelligenza dei proponenti. È del tutto chiaro che la proporzionalità dovrebbe essere implicita, ma nella realtà la distribuzione non avviene in rapporto alla rappresentatività reale. Non mi pare che sia il caso di indicare sigle o nomi, perché non è questo il problema, ma è importante ribadire che il riparto deve essere ispirato a criteri di proporzionalità in rapporto alla rappresentatività reale.

PRESIDENTE. Devo osservare che il riferimento alla rappresentatività reale coinvolge giudizi e valutazioni che attengono ad un'esigenza posta nel nostro ordinamento dall'articolo 39 della Costituzione, ma che non esiste alcuna legge, neanche nel settore scolastico, che consenta di determinare in qualche modo il significato dell'espressione « rappresentatività reale ». Pertanto mi trovo in difficoltà a porre in votazione un emendamento di questo tipo, essendo pendente un approfondimento del dettato dell'articolo 39.

GIUSEPPE LUCENTI. Prima di presentare un emendamento è mia abitudine riflettervi; quindi, ora intendo mantenere l'emendamento 1.6.

RODOLFO CARELLI. Con riferimento alla giusta preoccupazione manifestata dal presidente, desidero rilevare che nel mondo della scuola esistono norme specifiche e settoriali per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio nazionale sulla base dell'accertamento diretto del voto espresso; il problema, caso mai, potrebbe essere rappresentato dall'esclusione di qualcuno rispetto alla verifica che si fa *in loco.* L'emendamento proposto dall'onorevole Lucenti tiene presente sia il principio generale, sia il consenso effettivamente verificato.

PRESIDENTE. Mi trovo in difficoltà a porre in votazione l'emendamento in questione perché è generico, vago e tale da non creare possibilità di applicazione, poiché non è vero che nel settore scolastico esistono norme specifiche. In tutta la pubblica amministrazione si eleggono consigli nazionali e il criterio che viene proposto non è quello giusto per dare applicazione all'articolo 39 della Costituzione.

L'emendamento 1.6 tende, invece, ad introdurre una norma assolutamente inapplicabile, poiché non vi è alcuna legge che fissi come determinare la rappresentatività reale. In definitiva, penso che potrei porlo in votazione solo nel caso in cui questo venisse riformulato individuando i criteri di determinazione della rappresentatività reale.

GIUSEPPE LUCENTI. Ho difficoltà ad accettare il tono e la sostanza del suo intervento, presidente, perché non mi pare siano quelli che debbono essere usati in questa sede.

PRESIDENTE. Lei ha già preso la parola per dichiarazioni di voto, quindi non mi resta che porre in votazione l'emendamento.

GIORGIO GHEZZI. L'onorevole Lucenti stava parlando.

PRESIDENTE. Avendo già dichiarato il proprio voto, non può prendere la parola una seconda volta. Siamo in sede legislativa e la procedura è rigida.

GIUSEPPE LUCENTI. Doveva comunque fare completare il mio pensiero.

PRESIDENTE. Non devo nulla, perché lei ha già parlato.

GIUSEPPE LUCENTI. Non siamo qui per perdere tempo, ma per lavorare. Quindi, premesso quanto già detto e poiché credo che la preoccupazione espressa dal presidente abbia una sua validità, intendo riformulare l'emendamento eliminando le parole « in rapporto alla rappresentatività reale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lucenti propone, dunque, la seguente nuova formulazione dell'emendamento 1.6:

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole e che sia ispirata a criteri di proporzionalità.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Mi dichiaro contraria anche a questa nuova formulazione dell'emendamento, di cui non comprendo il senso.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

GIORGIO GHEZZI. Vorrei parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il suo gruppo ha già espresso il proprio parere nel momento in cui ha riformulato l'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti e Picchetti 1.6 nella sua nuova formulazione, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Valensise e Colucci 1.2.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Valensise e Colucci 1.3.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

GAETANO COLUCCI. Ritiro l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 3.01.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il testo del disegno di legge, come integrato dagli emendamenti testé approvati in linea di principio, sarà inviato alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento,

i deputati Anselmi e Ferrari Bruno sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pellizzari e Zambon.

Seguito della discussione del disegno di legge: Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (5836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo Sanfilippo ed altri 1.01.

Do ora la parola al ministro Marini, il quale è stato informato del dibattito svoltosi nella giornata di ieri sull'articolo aggiuntivo 1.01, che disciplina una materia sulla quale il Governo ha assunto un preciso impegno.

FRANCO MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto ieri certamente il sottosegretario Bissi ha affermato in merito all'impegno assunto dal Governo.

Il disegno di legge in esame, senza innovare nel merito la normativa vigente, tende a prorogare per tutto il semestre che abbiamo di fronte gli sgravi contributivi per le imprese del Mezzogiorno. Negli ultimi anni la materia è stata largamente disciplinata attraverso decreti-legge. Probabilmente in passato i vari ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sono orientati verso la presentazione di un provvedimento della durata di sei mesi perché era già in discussione il problema del rifinanziamento della legge n. 64 del 1986; presumo che si sia ritenuto che un tempo limitato potesse essere legato ad un'azione politica per il rifinanziamento.

Tale rifinanziamento è ancora in discussione, ma la copertura legislativa per gli sgravi contributivi è venuta a scadere: dal giorno 20 di questo mese (che, se non sbaglio, è proprio il periodo di pagamento delle contribuzioni da parte delle imprese all'INPS) avremo una mancanza di copertura legislativa, per cui si porrà il problema formale – ma anche sostanziale – delle imprese che non potranno più usufruire degli sgravi stabiliti per il Mezzogiorno.

Il Governo ha compiuto la scelta (favorita anche da me) di non arrivare alla presentazione di un ulteriore decreto-legge; poiché non si toccano questioni di principio, ho ritenuto opportuno predisporre un disegno di legge, per rispetto verso il Parlamento e per avere tempi rapidi nell'*iter* del provvedimento. Ho chiesto pertanto anche l'attivazione della procedura d'urgenza al presidente della Commissione.

Come ho appreso ieri in serata, la Commissione lavoro con l'articolo aggiuntivo Sanfilippo ed altri 1.01 intende risolvere un problema parziale ma delicato, che riguarda la continuità del rapporto di lavoro e le prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Il problema è stato già affrontato, con riferimento agli anni 1988 e 1989, dal decreto-legge in materia previdenziale convertito un mese fa e successivamente, in modo più organico, dal testo di riforma del mercato del lavoro. Occorre quindi risolvere la questione per il 1990.

Il Governo è impegnato a risolvere il problema, ma non ha voluto appesantire questo provvedimento. Pertanto, accogliendo la richiesta emersa in sede di Commissione nella giornata di ieri, assumo l'impegno di presentare nella prossima riunione del Consiglio dei ministri un apposito disegno di legge molto semplice, per il quale sarà richiesta la stessa procedura d'urgenza.

SALVATORE SANFILIPPO. Considero abbastanza strano questo modo di procedere; non intendo contestare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame, ma non vorrei che si instaurasse una prassi secondo cui in caso di urgenza occorre accettare « a scatola chiusa » quello che il Governo propone, anche perché – il ministro lo ricordava giustamente – con il

nostro articolo aggiuntivo intendiamo risolvere una questione altrettanto urgente. Visto che ci preoccupiamo molto della scadenza, ricordo che in questo momento i braccianti avrebbero già dovuto incassare le provvidenze previste dal nostro articolo aggiuntivo.

Tuttavia personalmente ritengo di poter fare una piccola scommessa rispetto all'impegno assunto dal ministro, non tanto per metterne in discussione l'impegno stesso, quanto perché vorrei che il ministro fosse in grado di garantire, oltre all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge relativo ai braccianti, anche un impegno analogo da parte del Senato, in modo tale che il provvedimento possa essere licenziato prima della pausa estiva dei nostri lavori. Se non dovessimo procedere in tal senso, i braccianti trascorrerebbero tutto il 1991 senza poter beneficiare delle provvidenze.

Sulla base degli impegni assunti dal ministro, accolgo la richiesta e ritiro l'articolo aggiuntivo 1.01, anche se intendo sottolineare che ci troviamo in un clima eccezionale e che questo fatto non deve creare un precedente.

ORAZIO SAPIENZA. Prendo brevemente la parola essendo anch'io firmatario dell'articolo aggiuntivo presentato nella seduta di ieri. Poiché conosco la situazione esplosiva che esiste in alcune province e che è stata qui ricordata, sono preoccupato per i ritardi che si vanno accumulando. Dunque condivido l'impostazione data al suo intervento dal collega Sanfilippo ed insisto anch'io nel chiedere che il provvedimento sia elaborato in tempi brevi e possibilmente approvato prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, per consentire all'INPS di poter garantire l'erogazione delle prestazioni previdenziali subito dopo l'estate. Altrimenti si andrebbe molto lontano nel tempo, con gravi conseguenze sulla situazione del settore agricolo.

FRANCO MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Desidero ringraziare gli oratori che hanno voluto accedere alla mia richiesta ed assicurare loro che dedicherò al provvedimento sui braccianti lo stesso impegno che ho dedicato all'approvazione di questo disegno di legge. Del resto, come Ministero del lavoro e come Governo, abbiamo provveduto negli anni precedenti all'inserimento della soluzione di questo problema nell'ambito dei decreti-legge in materia previdenziale, ed ora ad una soluzione più strutturale nel quadro della legge di riforma del mercato del lavoro che è stata approvata. Questi sono fatti e non assicurazioni.

Comunque, lo ripeto, assumo l'impegno di far sì che l'*iter* del disegno di legge che presenterò al prossimo Consiglio dei ministri sia il più rapido possibile.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dai proponenti l'emendamento 1.01, pongo in votazione l'articolo 1 di cui è già stata data lettura nella seduta di ieri.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GAETANO COLUCCI. Preannuncio l'astensione del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale dalla votazione finale del disegno di legge in materia di sgravi contributivi.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente posto in votazione per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 5836 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno » (5836):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	24
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Carrara, Cavicchioli, Cima, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Pellizzari, Picchetti, Rebecchi, Samà, Sanfilippo, Sapienza, Tealdi, Vazzoler, Zambon.

Si è astenuto: Colucci Gaetano.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO GHEZZI.

Discussione della proposta di legge Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cristofori, Bianchi Fortunato, Alessi, Anselmi, Antonucci, Armellin, Azzaro, Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Binetti, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Borruso, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Carrus, Casati, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Cobellis, Cimmino, Coloni, Corsi, Costa Silvia, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Fiori, Fronza Crepaz, Galli, Gelpi, Gottardo, Grippo, Leone, Lia, Loiero, Lucchesi, Lusetti, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Perrone, Piredda, Pisicchio, Portatadino, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocchi, Rosini, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sapienza, Saretta, Scotti Vincenzo, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zolla, Zoppi, Tealdi: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ».

Ricordo che la proposta di legge è stata già esaminata dalla nostra Commissione in sede referente e che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo.

Comunic, che la I Commissione, in data 5 luglio 1990, ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

al nuovo testo della proposta di legge n. 2588, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4, comma 5, si valuti l'opportunità di precisare le procedure attraverso cui prevedere la revisione della permanenza delle condizioni di inabilità;

all'articolo 9, comma 4, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « di massima »;

all'articolo 20, comma 1, si valuti l'opportunità di far riferimento ai termini già in vigore ai fini fiscali e per la tenuta della contabilità;

all'articolo 22, comma 4, lettera *c)* si valuti l'opportunità di richiamare l'esercizio delle funzioni di ministro; del mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale; di presidente della giunta provinciale o di assessore provinciale; di sindaco o di assessore di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai

50 mila abitanti, ritenendosi che anche al di sotto di detto limite possano verificarsi le condizioni di inattività professionale;

all'articolo 34, comma 1, si valuti l'opportunità di escludere dalla delega le attribuzioni in materia patrimoniale ».

Comunico altresì che la V Commissione, in data 3 luglio 1991, ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 13, al comma 1, siano soppresse le parole « La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento »; al comma 2 siano soppresse le parole « Essa non può eccedere il 5 per cento »;

venga esplicitamente richiamato nel testo l'articolo 7 della legge n. 544 del 1988, che esclude i trasferimenti a carico dello Stato di eventuali oneri di gestione delle Casse di previdenza per i liberi professionisti ».

L'onorevole Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la proposta di legge n. 2588, di iniziativa dell'onorevole Cristofori, del sottoscritto e di altri colleghi, nel testo rielaborato dal Comitato ristretto e concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, che ho l'onore di presentare alla vostra attenzione, rappresenta l'ultimo atto dell'impegno politico-legislativo che la nostra Commissione ha portato avanti in questa legislatura, con puntiglio, responsabilità e sensibilità altamente sociale, per dare all'ordinamento previdenziale ed assistenziale dei liberi professionisti chiare e soprattutto omogenee discipline, pur tenendo presenti le peculiari specifiche realtà di ogni settore.

È stato indubbiamente un rilevante lavoro, teso a corrispondere alle vive attese delle categorie interessate che, sono certo, valuteranno in termini largamente positivi la legislazione elaborata da noi con l'intendimento di esprimere il meglio che il momento potesse permettere e, nel contempo, con la consapevolezza che il meglio possa essere sempre perfettibile.

Sono infinitamente grato ai colleghi di ogni parte politica, prima fra tutti la gentile collega Pellegatti, ed ai funzionari del Ministero del lavoro per la collaborazione e per i contributi offerti, che hanno ridimensionato in gran parte il mio onere di relatore.

Anche in relazione al breve tempo che abbiamo a disposizione e al fatto che il testo al nostro esame ha già ottenuto l'unanime vostro consenso in sede referente, mi astengo dall'illustrazione analitica del dispositivo, ricordando solo alcuni aspetti qualificanti del medesimo.

All'attuale regime gestionale viene assicurata la proporzionalità delle contribuzioni soggettive ai redditi professionali e la proporzionalità delle pensioni alle contribuzioni versate, con la salvaguardia del principio mutualistico che vuole assicurata la corresponsione di un minimo di pensione a fronte di un minimo di contribuzione.

È stata prevista, in analogia alle altre casse dei liberi professionisti, l'istituzione della pensione di anzianità per i soggetti che possono far valere almeno 35 anni di iscrizione e di contribuzione, nonché quella della pensione di inabilità per coloro i quali abbiano subìto la perdita in modo permanente e totale della capacità lavorativa ed abbiano una iscrizione e contribuzione di almeno 10 anni, ridotti a 5 se l'inabilità è causata da un infortunio.

Sono previste, inoltre, altre norme tese a conferire maggiore chiarezza ed applicazione a tutto quanto oggi è già in atto presso questa stessa Cassa.

Onorevoli colleghi, come potrete rilevare è stata presentata una serie di emendamenti; quelli di cui sono firmatario sono conseguenti a condizioni ed osservazioni formalizzate dalla Commissione bilancio e

dalla Commissione affari costituzionali. Gli altri emendamenti, presentati dai colleghi Azzolini e Antonucci, sono tesi a migliorare l'articolato; tuttavia la loro eventuale approvazione in linea di principio comporterebbe un ritardo ulteriore nell'*iter* del provvedimento, che ha già sofferto lunghi periodi di stasi a causa dell'attesa dei pareri delle Commissioni competenti. Mi permetto fin d'ora, quindi, di invitare i colleghi a convenire sull'opportunità di ritirarli; infatti, nella mia responsabilità di relatore, intendo privilegiare in questo momento l'urgenza dell'approvazione della proposta di legge rispetto al suo possibile perfezionamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bianchi per aver svolto una relazione molto ricca di osservazioni sul lavoro svolto da questa Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANDREA CAVICCHIOLI. Ringrazio tutti i colleghi che in sede referente hanno collaborato alla stesura di questo testo, sul quale preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista; l'impostazione del provvedimento segue infatti le indicazioni della categoria, che tra l'altro premeva da tempo per avere una risposta.

Mi associo al relatore nell'invitare i colleghi al ritiro di quegli emendamenti che, pur contenendo aspetti positivi, non ci consentirebbero una rapida approvazione della proposta di legge.

LUCIANO AZZOLINI. Anche a nome del collega Antonucci, insieme a me firmatario di alcuni emendamenti, dichiaro di accogliere l'invito rivoltoci dal relatore e dunque di ritirare tutti gli emendamenti da noi presentati, nella speranza che ciò possa contribuire ad una rapida approvazione del provvedimento oggi in discussione, che è tanto atteso dalle categorie interessate. Se il Senato dovesse decidere autonomamente di procedere a qualche modifica del testo varato dalla nostra Commissione, forse in quell'occasione potrebbero trovare accoglimento alcune delle proposte contenute nei suddetti emendamenti.

Fatta questa precisazione, a nome di tutto il gruppo della democrazia cristiana esprimo gratitudine all'onorevole Bianchi ed a tutti i colleghi componenti il Comitato ristretto per il lavoro che hanno compiuto. Con questo provvedimento si aggiunge un altro tassello utile per la creazione di un quadro di riferimento certo per una serie di categorie che da tempo attendono una risposta positiva.

IVANA PELLEGATTI. Qualora gli emendamenti predisposti dai colleghi Azzolini ed Antonucci fossero stati accolti e quindi inseriti nel testo in discussione, il mio gruppo avrebbe avuto qualche perplessità a consentire l'approvazione di questo provvedimento.

Così come abbiamo più volte detto in occasione dell'esame dei provvedimenti riguardanti la Cassa di previdenza di altre categorie di liberi professionisti, l'intendimento, prima dei vari Comitati ristretti e poi della Commissione nel suo complesso, è sempre stato quello di arrivare ad una uniformità di trattamento, il che naturalmente non significa non comprendere e rispettare le specificità delle singole categorie. Credo di poter dire che i vari Comitati ristretti che hanno lavorato nell'ambito della Commissione lavoro hanno in parte anticipato, con riferimento ai liberi professionisti, un ragionamento che attualmente si sta compiendo per le pensioni in generale, individuando la necessità di armonizzazione dei trattamenti pensionistici: questo è un aspetto da tenere in molta considerazione. In tale contesto ringrazio il relatore per l'invito a ritirare gli emendamenti che ha rivolto ai colleghi Azzolini ed Antonucci e ringrazio questi per averlo accolto.

Il secondo punto che vorrei evidenziare nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista-PDS al testo del disegno di legge n. 2588 così come risulterà a seguito dell'accoglimento degli emendamenti presentati dal relatore – che di fatto recepiscono le osservazioni e le condizioni poste dalle Commissioni I e V – è che

finalmente sono maturi i tempi per arrivare a discutere di una Cassa unica dei liberi professionisti. Esiste infatti una grande diversità all'interno di questo settore, nel quale alcune categorie hanno casse di previdenza e assistenza che funzionano molto bene, mentre altre non ne hanno affatto. So che quasi tutti i gruppi parlamentari hanno presentato proposte di legge tendenti alla costituzione di una Cassa unica per i liberi professionisti ed auspico che possano essere al più presto poste in discussione.

GAETANO COLUCCI. Dirò soltanto poche parole per esprimere il parere favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale al provvedimento in esame, che si presenta con un testo estremamente equilibrato, frutto di un paziente e capace lavoro, coordinato dall'onorevole relatore.

Desidero anch'io esprimere l'auspicio che si giunga al più presto ad un provvedimento che preveda la Cassa unica per i liberi professionisti, poiché ritengo che sia ormai tempo di conseguire tale risultato.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Desidero soltanto fare una dichiarazione, determinata anche da un'omissione che è logico e comprensibile che io abbia compiuto data la stringatezza della mia relazione. La cosiddetta Cassa unica di previdenza per i liberi professionisti può rappresentare un obiettivo finale, ma è indispensabile passare per un tempo intermedio: lo dico come tecnico e, se mi consentite, anche come politico. Una cassa che possa coprire tutti i rischi che altre già prevedono (invalidità, vecchiaia, morte, eccetera) per quei liberi professionisti che ancora sono privi di forma assicurativa è un voto, un auspicio che bisogna far maturare, come avviene per tutte le altre realtà.

A tutt'oggi abbiamo verificato che ancora vi sono difficoltà enormi anche per quanto riguarda categorie affini; ad esempio, per gli ingegneri e gli architetti non siamo riusciti a costituire un comitato di delegati snello per la difficoltà di trovare un accordo sul numero dei rappresentanti delle due categorie. Stando così le cose, è difficile immaginare che si possa rapidamente arrivare ad una cassa unica, anche se ciò è negli auspici di tutti.

Con riferimento specifico al provvedimento in discussione, ricordo che nel mio lungo impegno parlamentare ho lavorato ad un progetto, poi divenuto legge, che prendeva in esame solo dottori commercialisti da una parte e ragionieri e periti commerciali dall'altra. Non sono state modificate nemmeno le virgole, eppure a tanti anni di distanza esistono ancora due gestioni diverse, due casse diverse.

Un'unica cassa per tutti i liberi professionisti, che comprenda anche coloro che al momento sono privi di qualsiasi forma assicurativa, è un obiettivo politico, sociale e previdenziale cui certo dobbiamo tendere, ma che per il momento – lo ripeto – non è realizzabile.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento in esame e desidero ringraziare sia il relatore sia i deputati che hanno preso parte ai lavori del Comitato ristretto, ai quali ho sporadicamente partecipato anch'io.

Come già è stato sottolineato, questo disegno di legge costituisce un passaggio intermedio e può ritenersi anticipatorio rispetto all'obiettivo cui vogliamo e possiamo tendere, cioè quello di una uniformità ed omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali per tutti i liberi professionisti.

Sono d'accordo su quanto testé richiamato e sottolineato dal relatore, onorevole Bianchi, cioé sulla necessità di procedere alla definizione di ulteriori strumenti di carattere previdenziale per quanto riguarda altre categorie del mondo delle libere professioni, per poi arrivare alla creazione di una Cassa unica. Mi rendo conto che la situazione attuale riflette

quella frammentazione che caratterizza questa nostra complessa società; d'altra parte, sono consapevole della necessità di pervenire all'uniformità e all'unicità dello strumento previdenziale. Mi auguro che questo provvedimento possa procedere di pari passo con l'omogeneizzazione e la maggiore coesione del nostro sistema politico.

Il nostro è quindi un auspicio che richiede al tempo stesso quell'impegno che noi assumiamo e che ha sottolineato in maniera particolare il relatore; non possiamo escludere nel tempo una iniziativa dello stesso Governo, tendente appunto a recuperare questo obiettivo che a mio avviso (ed anche ad avviso – mi pare – di tutti coloro i quali sono intervenuti) è ineludibile.

Il Governo si sarebbe associato all'invito, formulato dal relatore, a ritirare gli emendamenti presentati dagli onorevoli Azzolini e Antonucci, sui quali in caso contrario avrebbe espresso parere negativo per non ritardare l'*iter* del provvedimento. Ringrazio quindi i presentatori per aver preannunciato il ritiro degli emendamenti e sottolineo la necessità di accogliere quelli del relatore, che si uniformano ai pareri espressi dalle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Prestazioni).

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

a) indennità *una tantum*;

b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*, di cui al comma 1.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 di detto articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Pensione di vecchiaia).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione,

al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari a 16 volte il contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 10, nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 2 è così ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per i redditi superiori a lire 74,1 milioni.

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari, per ogni anno, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3.

8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano. In tale caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola sessantacinque *con la seguente* sessanta.
2.1.

Azzolini, Antonucci.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti parole: ivi considerati anche i periodi derivanti da eventuali ricongiunzioni.
2.2.

Azzolini, Antonucci.

LUCIANO AZZOLINI. Ritiro gli emendamenti 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente od associato.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2.

4. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.

(È approvato).

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 16; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

(È approvato).

ART. 5.

(Pensione di invalidità).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto

della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

(È approvato).

ART. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sarà approvato, varranno le modalità in uso precedentemente.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

(È approvato).

ART. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni d'iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

(È approvato).

ART. 7-*bis*.

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

(È approvato).

ART. 8.

(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell ultimo bimestre.

2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Erogazione a titolo assistenziale).

1. I provvedimenti assistenziali previsti dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

2. Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione e a primo studio, agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti.

3. Il regolamento per le erogazioni delle provvidenze dei commi 1 e 2 è deliberato dal comitato dei delegati della cassa ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Ad accertare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alle provvidenze è competente la giunta esecutiva sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, al comma 4, sopprimere le seguenti parole di massima.
9.1.

Il Relatore.

IVANA PELLEGATTI. Preannuncio l'astensione del mio gruppo nella votazione

dell'emendamento del relatore, nonché dell'articolo 9. La nostra posizione potrebbe apparire incoerente rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza, secondo le quali il testo presentava aspetti positivi. In realtà noi abbiamo qualche riserva – e l'abbiamo espressa con riferimento a tutte le Casse – per quanto riguarda le erogazioni a titolo assistenziale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prootto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 6 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 1,8 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole persone fisiche *inserire le seguenti* con un massimale contributivo di lire 84.500.000. 10.1.

Azzolini, Antonucci.

LUCIANO AZZOLINI. Ritiro l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Contributo integrativo).

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e versarne alla Cassa l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 18, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo

annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'IVA.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole volume d'affari ai fini IVA *con le seguenti* ammontare dei compensi riscossi e denunciati nella dichiarazione dei redditi.

11.1.

Azzolini, Antonucci.

LUCIANO AZZOLINI. Ritiro l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 11-*bis* e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11-*bis*.

1. I contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalità stabilite, con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa.

(È approvato).

ART. 12.

(Reddito professionale).

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al comma 1 dell articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Variabilità dei contributi).

1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)* e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pen-

sione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere aumentati, in misura percentuale uguale, quando l'importo delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali sono essere diminuite sempre in misura percentuale uguale, quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13.1.

Il Relatore.

All'articolo 13, ai commi 1 e 2, sostituire le parole con decreto del Ministro del lavoro *con le seguenti* con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
13.3.

Azzolini, Antonucci.

All'articolo 13, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
13.2.

Il Relatore.

LUCIANO AZZOLINI. Ritiro l'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(Soppressione dei contributi).

1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b)* e *c)*, della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza, dal primo giorno, rispettivamente, del secondo anno, del quinto anno e del settimo anno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla soppressione dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, prevista dal comma precedente, la vendita delle relative marche ai rivenditori di valori bollati può essere affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alle federazioni dei rivenditori stessi, ad enti, società ed altre organizzazioni che possono operare su tutto il territorio nazionale.

Nella cessione dei valori assicurativi, è da intendersi aggio lo sconto sul prezzo facciale riconosciuto sia ai distributori primari che ai rivenditori di valori bollati, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 12 marzo 1968, n. 410.

4. I consigli di amministrazione delle Casse emittenti hanno facoltà di adeguare l'aggio riservato ai rivenditori di marche assicurative a quello fissato per le marche da bollo al cui regime fiscale è da intendersi assimilato l'aggio quale definito nel comma 3.

(È approvato).

ART. 15.

(Rivalutazione dei redditi).

1. La entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 16.

2. A tale fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.

3. Ai fini della rivalutazione si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

(È approvato).

ART. 16.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati con delibera del consiglio di amministrazione della cassa a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di lire 100.000, per il primo e secondo, e di lire 10.000, per il terzo.

5. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale viene determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa – Sanzioni).

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da

inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine fissato dal comma 5 la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.

8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il moulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi professionali devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare per le comunicazioni modalità e termini difformi da quelli stabiliti nel presente comma ma sempre nell'ambito della normativa di carattere generale.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole tutti gli iscritti agli Albi dei ragionieri e periti commerciali *con le seguenti* tutti coloro che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono tenuti all'iscrizione all'Albo e che.

17.1.

Azzolini, Antonucci.

LUCIANO AZZOLINI. Ritiro l'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 18, 19, 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

(Pagamento dei contributi).

1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati della categoria.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa.

9. Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è elevato da trenta a sessanta giorni.

(È approvato).

ART. 19.

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni).

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

(È approvato).

ART. 20.

(Controllo delle comunicazioni).

1. La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione e di revisione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

(È approvato).

ART. 21.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che cessino o siano cessati

dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere rimborso dei contributi di cui all'articolo 10 nonché del contributo soggettivo convenzionale di cui all'articolo 27.

2. Il rimborso spetta ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 che non hanno titolo alla pensione indiretta.

3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

4. In caso di nuova iscrizione l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma del comma 3 dell'articolo 15, per il periodo dell'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Iscrizione alla Cassa).

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alla tabella di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

4. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di ministro, membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 4 sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22, al comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di Ministro, di presidente della

Giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.
22.1.

Il Relatore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Esercizio finanziario – Bilanci – Verifiche tecniche).

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascuno esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Alla Cassa si applica quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
23.1.

Il Relatore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.

(Fondi per la previdenza e l'assistenza).

1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

a) il fondo per la previdenza;

b) il fondo per l'assistenza.

2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

b) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previvti dall'articolo 1 e per la restituzione

dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9 e per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

5. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

(È approvato).

ART. 25.

(Comunicazioni per il decennio precedente all'entrata in vigore della presente legge).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

c) per ciascuno anno del decennio precedente all'entrata in vigore della legge:

1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) volume d'affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

(È approvato).

ART. 26.

(Riduzione dell'anzianità di iscrizione).

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il quinto anno dalla data di entrata in vigore della stessa, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età e l'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare dopo il compimento dell'età pensionabile, un'anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e di contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che, colpiti da invalidità, abbiano prodotto domanda di pensione di invalidità, prima della data di entrata in

vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, è ridotto a cinque anni.

6. Le iscrizioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contibutivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

(È approvato).

ART. 27.

(Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio).

1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base di calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori alla data di entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento della data di entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai fini dell'articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

(Pensioni in corso).

1. I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16.

2. L'ammontare del trattamento di pensione non può comunque essere inferiore a quello determinato a norma del comma 4 dell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 29.

(Contribuzione integrativa per il periodo progresso).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'integrazione può essere rateizzata a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32, comma 1, della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

4. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2, il reddito annuo professionale è pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

(È approvato).

ART. 30.

(Riliquidazione delle pensioni).

1. I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del dovuto e con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per i dieci anni anteriori all'anno di decorrenza del pensionamento ed all'anno di entrata in vigore della presente legge. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1, l'integrazione contributiva è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati fino a dieci anni anteriori all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette e comunque per il periodo compreso nel decennio anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, può essere loro applicato il comma 7 dell'articolo 2, purché facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente alla data di entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 31.

(Pensionati di altra Cassa di previdenza).

1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 30 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

(È approvato).

ART. 32.

(Iscritti in più albi professionali).

1. L'iscritto alla Cassa, icritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o della nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e la

restituzione, anch'essa d'ufficio, dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il ragioniere e perito commerciale permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

(È approvato).

ART. 33.

(Indennità, compensi e rimborsi spese).

1. L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare stipulazione di polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi collegiali per l'epletamento del loro mandato.

(È approvato).

ART. 34.

(Delega di funzioni).

1. All'articolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere *d)* ed *e)* del primo comma del presente articolo ».

2. All'articolo 11 della stessa legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti ».

(È approvato).

ART. 35.

(Direttore generale).

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva con funzioni consultive.

3. Salvo diversa disposione legislativa di carattere generale le norme riguardanti

il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i direttori generali degli enti di secondo livello della stessa categoria soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

(È approvato).

ART. 36.

(Comitato dei delegati).

1. L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200 o frazione di 200 non inferiore a 100 ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.

2. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione ».

(È approvato).

ART. 37.

(Consiglio di amministrazione).

1. L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b)*. Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il canditato più anziano di età;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove purché in Italia su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per la materia di propria competenza.

3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

4. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

(È approvato).

ART. 38.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta approvazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO VAZZOLER. Ripeterò quello che già altri colleghi hanno detto, cioè che nel provvedimento in discussione sono sì contenute indicazioni che vengono dalle

categorie interessate, ma anche, cosa che è più importante, sono contenute indicazioni di carattere più generale, sulle quali si discute con riferimento a tutti i lavoratori, indipendentemente dal fatto che siano liberi professionisti o dipendenti.

Certo l'auspicio di una cassa unica per i liberi professionisti è valido e deve essere perseguito. Concordo, comunque, con quanto rilevato dall'onorevole Bianchi, cioè che si debba passare attraverso una fase di sperimentazione, soprattutto in relazione alle difficoltà che, pur essendo alle soglie del 2000, esistono nel trovare un accordo tra categorie anche similari, nel ragionare in termini moderni o per lo meno adatti all'imminente unificazione europea. Bisogna prendere atto che ci vorrà ancora del tempo.

Nel frattempo mi auguro che questo provvedimento, una volta varato dalla nostra Commissione, possa essere celermente approvato anche dal Senato. Sappiamo benissimo che un'approvazione rapida è necessaria per poter conseguire il risultato di varare definitivamente la legge, in quanto l'ultimo periodo della legislatura non è sufficientemente lungo da consentirci di disquisire su proposte emendative; potremmo correre il rischio di aver compiuto un grande lavoro senza produrre il risultato finale. Quindi nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista esprimo anche l'augurio che l'azione del Governo sia tale da far sì che l'altro ramo del Parlamento approvi anch'esso rapidamente questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente posto in votazione per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cristofori ed altri: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » (2588):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Carrara, Cavicchioli, Cavigliasso, Colucci Gaetano, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lombardo, Lucenti, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rebecchi, Samà, Sanfilippo, Sapienza, Tealdi e Vazzoler.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 9 agosto 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO